

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante omologa del piano del consumatore - articolo 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3)

Il giudice

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 1 del ruolo generale piani del consumatore dell'anno 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/09/2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che con ricorso ex artt. 8, 9 e 12 bis della legge n. 3/2012 depositato in data 03/06/2022, la sig.ra **Giuseppina Salvino** (cf: SLVGPP61L71C352Z), nata a Catanzaro il 31/07/1962 e residente in Reggio Emilia, via Tiraboschi n.8, ha chiesto che sia omologato il piano del consumatore da essa proposto che prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, il pagamento dei restanti creditori, tutti chirografari, nella ridotta misura del 4,83%;

letta la relazione particolareggiata depositata dagli avv.ti Alessandra Leporatti ed Erika Gualandri, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012;

che la ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Salvino per circa euro 100.000, accumulati verso Istituti finanziari;

osservato che il reddito da lavoro dipendente della ricorrente, documentato per circa euro 1.500 mensili (gravato dalla ritenuta di un quinto per effetto del pignoramento operato dalla creditrice Banca IBS SpA), non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, tenuto conto delle spese mensili per il mantenimento proprio e della propria famiglia (composta dalla figlia maggiorenne non autosufficiente), quantificate in euro 1.600 (somma che può ritenersi congrua);

ritenuta la qualifica di consumatore in capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, essendo essa persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività professionale svolta (dipendente AUSL);

osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede il versamento da parte della debitrice di una somma mensile di euro 150 mensili per complessivi euro 7.800;

che la provvista necessaria a sostegno del piano è ritratta dallo stipendio mensile della ricorrente, assunta a tempo indeterminato presso l'AUSL di Reggio Emilia;

che la debitrice non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili di utile valore (è proprietaria esclusiva di un'autovettura utilitaria immatricolata nel 2005, sostanzialmente priva di valore commerciale e comunque necessaria per le esigenze di vita della ricorrente);

che il reddito della ricorrente è integrato dalla somma mensile di euro 250 corrisposta dall'ex coniuge quale contributo al mantenimento della figlia convivente Lorenza Giordano;

osservato che a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 dal decreto-legge n. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020), il nuovo art. 7, comma 2, let. d-ter), subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

rilevato quindi che, rispetto a quanto in precedenza previsto dalla legge n. 3/2012 (la previsione era contenuta nel vecchio art. 12-bis comma 3) il vaglio di ammissibilità che il giudice è chiamato a compiere sulla meritevolezza della proposta è senz'altro più favorevole al consumatore, essendo oggi parametrato sul canone della colpa grave;

ritenuto, in proposito, che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

osservato, nella specie, che il sovraindebitamento della sig.ra Salvino è da ricondurre al mancato rimborso del mutuo ipotecario di euro 150.000 contratto nel 2008 assieme all'ex marito;

rilevato che in base alle allegazioni di parte tale debito sarebbe stato contratto nell'interesse esclusivo dell'ex coniuge, rispetto al quale la moglie si sarebbe all'epoca trovata in una condizione di soggezione fisica e psicologica tale da impedirle di assumere una libera determinazione;

che a fronte dell'inadempimento dei contraenti (*in primis*, dell'ex coniuge), l'istituto mutuante ha provveduto a dare avvio ad una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile ipotecato (la casa familiare), terminata nel 2017 con la vendita del bene per il prezzo di euro 90.000;

ritenuto che la condotta della sig.ra Salvino non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dai gestori della crisi, del reddito all'epoca disponibile e della garanzia rappresentata dal valore dell'immobile (è fatto notorio che il mercato immobiliare ha poi subito una gravissima fase di recessione dal 2010);

osservato che la creditrice Banca IBL SpA ha proposto opposizione all'omologa del piano, chiedendone il rigetto (i) per l'assenza di una difesa tecnica della sig.ra Salvino; (ii) per la colpa grave nel sovraindebitamento; (iii) per la irragionevole esclusione dal piano del TFS della debitrice;

rilevato che la sig.ra Salvino, per il tramite dei gestori della crisi nominati dall'OCC, ha contestato anzitutto la facoltà della creditrice di proporre opposizione all'omologa, ritenendo che la Banca IBL SpA abbia aggravato la situazione di sovraindebitamento della debitrice ovvero abbia comunque violato i principi di cui all'art. 124-bis TUB;

osservato, in proposito, che è pacifico che al momento della concessione del prestito da parte dell'opponente (ottobre 2020), la sig.ra Salvino abbia ommesso di riferire dell'esistenza del residuo debito contratto assieme all'ex coniuge e che l'ente finanziatore non abbia svolto alcuna attività istruttoria sul merito creditizio della richiedente;

ritenuto, quanto alla condotta della Banca IBL SpA, che il mancato espletamento di alcuna attività di indagine che avrebbe agevolmente consentito all'ente, tramite consultazione di banche dati pertinenti e accessibili agli operatori del settore, di venire a conoscenza della posizione debitoria della sig.ra Salvino, sia suscettibile di rilevanza ai sensi dell'art. 124-bis TUB e si riverbera quindi nel precludere alla creditrice di opporsi all'omologa del piano;

che la condotta reticente della debitrice non possa valere, sotto questo profilo, a sollevare l'ente finanziatore dall'onere di compiere quell'*adeguata* verifica del merito creditizio del consumatore prescritta dalla legge, che doverosamente impone un controllo che vada oltre la semplice profilazione del richiedente basata sulle informazioni da quest'ultimo rese;

che dunque la creditrice non è legittimata a proporre opposizione all'omologa del piano e, quindi e in ultima analisi, a contestare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

osservato, sotto diverso profilo, che la condotta della debitrice possa e debba essere valutata d'ufficio dal giudice in relazione alla sua possibile rilevanza ai sensi del citato art. 7, comma 2, let. d-ter), della legge n. 3/2012;

ritenuto che, al momento della richiesta di finanziamento, la debitrice si trovasse già in una situazione di sovraindebitamento, essendo la sua posizione ancora gravata dal residuo debito di euro 68.000 circa nei confronti dell'Istituto BCC NPLs 2020 Srl (in solido con l'ex coniuge);

che non si possa quindi ritenere che la condotta reticente della sig. Salvino, per quanto contraria a buona fede, abbia *determinato* la condizione di sovraindebitamento, avendola al più aggravata;

ritenuta dunque la proposta ammissibile anche sotto questo profilo;

ritenuto, quanto al dedotto profilo della necessità di difesa tecnica della debitrice (rilevabile d'ufficio), che nel silenzio sul punto della legge n. 3/2012 soccorrono le disposizioni del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (già entrate in vigore), alla luce delle quali può ritenersi non necessaria l'assistenza di un difensore, quanto meno nelle fasi non contenziose della procedura;

osservato, infatti, che in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 2 e 68 comma 1 deve ritenersi che la domanda è presentata dal consumatore tramite l'OCC e senza la necessaria assistenza di un difensore;

ritenuto peraltro che anche nelle eventuali fasi contenziose della procedura (opposizione all'omologa e reclamo) l'assistenza di un difensore diverso dall'OCC non sia necessaria laddove quest'ultimo, come nella specie, abbia le necessarie competenze tecniche tali da

garantire il diritto di difesa del debitore, anche in un'ottica di contenimento dei costi;

ritenuto, infine, che la censura circa l'irragionevole esclusione dal piano del TFS della debitrice attenga al profilo della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non rilevabile d'ufficio in difetto di una valida opposizione;

che in ogni caso, stante la ragionevole durata del piano (4 anni), la scelta di escludere il TFS appare legittima nel contesto della proposta formulata dalla debitrice;

ritenuto quindi che debba dichiararsi la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per la debitrice di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dei gestori della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte della debitrice di atti in frode ai creditori;

ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale;

p.q.m.

I. omologa il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Giuseppina Salvino (cf: SLVGPP61L71C352Z), nata a Catanzaro il 31/07/1962 e residente in Reggio Emilia, via Tiraboschi n.8;

II. ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge n. 3 del 2012, dispone che il gestore della crisi pubblicizzi per estratto il piano e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale e ne dia comunicazione a tutti i creditori a mezzo pec;

III. dispone che il gestore della crisi vigili sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale (ogni sei mesi dall'omologa, tenuto conto delle modalità di adempimento del piano stesso).

Reggio Emilia, 07/09/2022.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati